



## Decreto n° 0115 / Pres.

Trieste, 19 settembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

**oggetto:**

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 BIS E 64 DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2016, N.21 (DISCIPLINA DELLE POLITICHE REGIONALI NEL SETTORE TURISTICO E DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ MODIFICHE A LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE)".

**Firmato da:**

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 19/09/2022

**Siglato da:**

IGOR DE BASTIANI

in data 19/09/2022

GIANNI CORTIULA

in data 19/09/2022



**Vista** la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che, all'articolo 64, autorizza l'Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa europea in materia degli aiuti di Stato, a concedere, in regime "de minimis", alle agenzie di viaggio e ai tour operator con sede legale e operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia:

- a) finanziamenti per l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l'ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica;
- b) contributi pari al 20 per cento dell'importo annuo del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso commerciale;
- c) contributi pari a 10 euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolarne il traffico aereo in partenza e in arrivo;
- d) contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 8, comma 2 bis;

**Rilevato** che il medesimo articolo stabilisce che il sopra indicato contributo è concesso con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) con procedimento a sportello;

**Visto**, inoltre, l'articolo 15 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 che istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo l'Albo regionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia cui possono iscriversi all'albo di cui al comma 1 le agenzie di viaggio, di cui al codice ATECO 2007 - 79.11.00, e dei tour operator, di cui al codice ATECO 2007 - 79.12.00, aventi sede legale e operativa in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia;

**Rilevato** che il medesimo articolo stabilisce che con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti le modalità e i termini di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di comunicazione dei dati e rispettive variazioni delle agenzie di viaggio e dei tour operator;

**Visto** l'articolo 84 bis, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), come da ultimo modificato con legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisetoriale 2022) articolo 26, che autorizza CATT FVG, in qualità di referente unico nei rapporti con l'Amministrazione regionale, a svolgere le funzioni amministrative delegate per la concessione degli incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 64 della legge regionale 21/2016;

**Visto** il testo del "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a

favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15 bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)", e ritenuto di emanarlo;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

**Visto** l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

**Su conforme** deliberazione della Giunta regionale n. 1220 di data 26 agosto 2022;

#### **decreta**

**1.** È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione degli articoli 15 bis e 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)".

**2.** È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga